

Gli adempimenti straordinari e una tantum per l'attuazione della riforma (dlgs 118/2011)

# Contabilità, cambia l'inventario

## Riclassificazione delle voci. Nuove regole sul patrimonio

DI FEDERICA SOAVE

**P**er garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che il sistema di contabilità finanziaria adottato dalle regioni, dagli enti locali, e da alcuni enti strumentali, sia affiancato, ai fini conoscitivi e a partire dal 2016, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale che dovrebbe consentire una più immediata relazione tra fonti di finanziamento e impieghi, e tra risorse utilizzate e beni e servizi prodotti. «Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale», aggiunge il legislatore, «è necessario provvedere all'aggiornamento degli inventari in quanto principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale».

Nel definire quanto sopra, i dlgs n. 118/2011 e n. 126/2014 stabiliscono anche la necessità di prevedere da un lato un'attività straordinaria una tantum di riclassificazione delle voci di inventario e di conto del patrimonio per predisporre il nuovo stato patri-

moniale iniziale all'1 gennaio 2016 e, dall'altro, la verifica del valore dei beni e la conformità degli stessi ai nuovi criteri di valutazione, senza dimenticare i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità (Oic 16 per le immobilizzazioni materiali e Oic 24 per le immateriali) e l'applicazione delle nuove aliquote di ammortamento.

Tutto questo, operativamente, si traduce nel seguente piano di lavoro:

1. la chiusura del 2015 secondo i principi del dpr n. 194/1996 con relative rendicontazioni economico patrimoniali in sede di conto consuntivo;
2. la riclassificazione delle singole voci dell'inventario e del conto del patrimonio (dpr n. 194/96 secondo il piano dei conti patrimoniale (all. 6 al dlgs n. 118/2011);
3. l'applicazione dei nuovi criteri dell'attivo e del passivo all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato (all. 4/3 al dlgs n. 118/2011);
4. l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura

all'1/1/2016;

5. la gestione e tenuta dell'inventario con applicazione delle nuove aliquote di ammortamento.

È evidente la mole di lavoro richiesta, anticipata da un'altrettanto significativa

quello dei ricavi pluriennali. Senza dimenticare che tutte le differenze di valutazione emergenti dovranno essere evidenziate in una relazione (nota integrativa).

Un aspetto che balza all'occhio, in questo momento di cambiamento storico, è la necessità di impostare un dialogo tra gli uffici coinvolti nella gestione dell'inventario dell'ente: l'ufficio ragioneria non può essere «lasciato solo» ma deve lavorare in stretto accordo con i colleghi dell'ufficio tecnico/patrimonio per far sì che la banca dati inventariale sia alimentata, in modo continuo, da informazioni e dati aggiornati così da garantirne correttezza e completezza.

Per comprendere al meglio quanto esposto, pensiamo all'adempimento nato con la legge Finanziaria 2010, «il famoso» articolo 2, comma 222, che prevede la comunicazione al ministero di dati tecnici relativi ai beni immobili di proprietà dell'ente: spesso, nella prassi operativa degli enti, questo adempimento ha visto il coinvolgimento

attivo dell'ufficio tecnico/patrimonio che, nell'attuazione dell'adempimento, ha prodotto una diversa banca dati rispetto a quella gestita dall'ufficio ragioneria (base di partenza del conto del patrimonio).

È evidente la necessità di cambiare metodo e organizzazione del lavoro: ufficio ragioneria e ufficio tecnico/patrimonio devono cooperare non solo per evitare sprechi di risorse ma anche per alimentare, ognuno per le proprie competenze, una banca dati unica e ottimizzarne le fasi di aggiornamento annuale che ne derivano.

Concludiamo ricordando come, in modo specifico sul fronte dei beni mobili, vada altresì condotta un'analisi della qualità della banca dati inventariale soprattutto laddove le informazioni risalgono a rilevazioni eseguite negli anni tra il 1997 e il 2000 riportanti informazioni non sempre aggiornate nel tempo (consegnate, ubicazioni, soglia di inventariazione, regolamento di contabilità, ecc.). In casi simili, potrebbe essere opportuno pianificare una nuova revisione straordinaria.



attività di studio della materia e delle novità in modo approfondito. Pensiamo, per fare alcuni esempi concreti, a cosa comporti l'applicazione del criterio di valutazione richiedente lo scorporo del valore del terreno di pertinenza da quello del fabbricato (per consentire la corretta applicazione dell'ammortamento), oppure alla necessaria verifica di applicazione dell'unico criterio di capitalizzazione delle opere consentito e cioè

Numerose le modifiche contenute nella delega p.a.

## Autotutela e silenzio, procedimenti rivisti

DI AMEDEO SCARSELLA  
E EUGENIO PISCINO

**L**a legge n. 124/2015 contenente «deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (c.d. legge Madia) persegue l'obiettivo ambizioso di riorganizzare profondamente le strutture e le funzioni delle p.a., in tutte le loro articolazioni. La legge prevede una serie di norme di immediata applicazione, ma contiene anche numerose deleghe legislative al governo ad adottare vari decreti legislativi. In questo disegno riformatore si collocano specifici interventi diretti a modificare, in alcuni aspetti, la disciplina generale del procedimento e dell'atto amministrativo, racchiusa nella legge n. 241/1990. Anche per la modifica della legge n. 241/90 gli strumenti normativi utilizzati risultano diversificati. Importanti innovazioni contenute nella legge n. 124/2015 sono state immediatamente operanti e in vigore dal 28 agosto 2015. Si tratta dell'art. 3 (che ha introdotto il nuovo art. 17-bis, riguardante il «silenzio tra pubbliche amministrazioni») e dell'art. 6 (relativo, letteralmente, all'autotutela, ma riguardante nello specifico gli istituti della Scia, dell'annullamento e della sospensione d'ufficio). Per materie ritenute di elevata difficoltà la

tecnica utilizzata è quella della delega al governo. Così avviene all'art. 2, in tema di conferenza dei servizi, all'art. 4 relativo all'introduzione di norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e all'art. 5 con il quale si delega il governo a procedere a una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Scia o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa. Alcuni di tali decreti legislativi dovrebbero essere oggetto di un primo esame nel consiglio dei ministri che si terrà in data odierna, dove si prevede che approderà un pacchetto contenente una decina di decreti attuativi della riforma Madia. Obiettivo dichiarato è quello di semplificare e rendere più chiari gli adempimenti richiesti ai cittadini e accelerare le procedure amministrative al fine di sostenere la crescita economica. Gli schemi di ciascun decreto legislativo saranno successivamente trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Li prevede la manovra in attesa dei decreti Madia

## Contratti decentrati, rispuntano i vincoli

DI LILIANA CIRILLO

**N**on si sono ancora sopiti i contrasti tra Ragioneria generale dello stato e Corte dei conti, su come dovesse essere interpretata la disposizione che «consolidava» per il 2015 le riduzioni da apportare al fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente degli enti pubblici, che già sono stati reintrodotti, con la legge di Stabilità, nuovi vincoli alla contrattazione decentrata.

È il comma 236 della legge di stabilità 2016 a intervenire sul punto. In attesa dei decreti attuativi della legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. riforma della p.a. «Madia»), a decorrere dal 1° gennaio 2016, si prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001 (e successive modificazioni e integrazioni) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzio-

nale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il limite da non superare, pertanto, sia per il fondo per il salario accessorio dei dipendenti che per quello inerente la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, è rappresentato dall'importo costituito, per le stesse finalità, nell'anno 2015.

Il precitato comma ha reintrodotta anche la riduzione proporzionale al personale cessato. Riprendono vigore, quindi, i metodi, entrambi riconosciuti come validi dalla Corte dei conti, per il calcolo della decurtazione: quello della riduzione «per rateo» e quello della «media mediata».

Resta di difficile interpretazione l'ultima parte del comma in esame, laddove mitiga questa riduzione in considerazione del personale «assumibile».

Non si dovrà tener conto delle cessazioni, se queste saranno state effettivamente sostituite, oppure si potrà considerare il personale astrattamente recludibile? Sicuramente non mancheranno interventi chiarificatori, ci si auspica, possibilmente, uniformi.

Pagina a cura  
DELL'ASSOCIAZIONE  
ASFEL E DEL GRUPPO  
KIBERNETES